

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE
DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il
mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 5 il mm.
Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgarsi all'ufficio di via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXIV - N. 5

UDINE, 11 LUGLIO 1945

Sped. in abb. postale II. gruppo

REALTA'

L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Le disposizioni in vigore sul pagamento

Il termine per la presentazione delle denunce provvisorie fissato per il 31 Luglio 1945

La soppressione del sistema sul pagamento in abbonamento e della addizionale straordinaria di guerra dell'imposta generale sull'entrata - Speciali modalità di pagamento nell'anno 1945 per alcune categorie di entrate

Abituati come s'era agli ottimistici e falsi strombazzamenti di un Governo totalitario che ha portato alla rovina la Nazione; di un Governo che imperniava su una sciocca propaganda basata sulla divulgazione di cifre statistiche che si lasciavano manipolare a piacimento allo scopo di illustrare favorevolmente anche le più disastrose situazioni, ha destato in tutti una certa impressione la chiarezza con cui il prof. Parri, Presidente del Consiglio, ha esposto alla radio le attuali disagiate condizioni in cui è venuta a trovarsi l'economia italiana dopo l'immane bufera scatenata nel mondo intero dal furore nazista.

Specialmente il problema del carbone, definito addirittura « tragico », è stato affrontato da Parri con una coraggiosa esposizione della reale situazione europea e delle ripercussioni che essa ha sui rifornimenti all'Italia. L'estrazione nel bacino della Ruhr non raggiunge oggi il 5% di quella normale e ci vorranno tre o quattro mesi prima che il trasporto per via acqua possa essere riattivato. Le risorse nazionali sono insignificanti ed attualmente non si può contare che su scarsi ed aleatori rifornimenti. Questo stato di cose si ripercuote sulla nostra attività industriale già sfiancata e non certo in grado di poter continuare a pagare salari ad operai che non possono lavorare; quindi previsioni necessarie: la riduzione di lavoro, la disoccupazione.

Parri ha poi accennato ai prezzi che salgono con ritmo vertiginoso, alle condizioni degli operai, degli impiegati, dei pensionati, dei reduci, degli internati, dei prigionieri, dei partigiani, tutte categorie bisognose di assistenza.

« E andasse almeno bene — ha proseguito Parri — dalla parte degli approvvigionamenti. Voi sapete che il raccolto del grano è fallito: venti milioni di quintali di grano! Rischieremo di crepare di fame! Mancano per la stessa ragione i foraggi e mancheranno di conseguenza la carne ed altri generi, se non ne avremo da oltre Oceano.

Il Governo è pienamente consapevole del suo compito e delle responsabilità che gli spettano e cercherà di risolvere tutti i più urgenti problemi con spirito di comprensione e di serenità, ma deve poter contare sull'aiuto di tutti gli italiani che devono abituarsi a pagare quelle tasse che da troppo tempo hanno dimenticato ed a dare il loro contributo alla sottoscrizione del prestito che sinora ha già assicurato al Tesoro 32 miliardi.

« Niente parole grosse tra noi — ha concluso Parri — ci conosciamo e ci intendiamo senza bisogno di dichiarazioni. Questo, lasciate che vi dica, è quello che indissolubilmente mi lega a voi: la lotta passata, il dolore, i sacrifici, il sangue che essa ci è costata; questo compagno, solo questo ha potuto indurmi ad accettare la responsabilità più dura, più ingrata che potesse capitare ad un italiano ».

Questo si chiama parlar chiaro!

Abbonamenti alle radioaudizioni

Il raddoppio del canone
E' entrato in vigore in questa Provincia il 25 maggio u. s. il Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944 n. 458 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1945 n. 22), con il quale il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari viene raddoppiato.

Gli utenti con abbonamento annuale dovranno perciò versare il canone di L. 162.— e quelli con abbonamento semestrale il canone di L. 85.— per ogni semestre, oltre la relativa imposta generale sull'entrata del 4%.

Con la data predetta cessa ogni efficacia giuridica del Decreto ministeriale 15 maggio 1944 n. 262 della ex Repubblica Sociale Italiana, con il quale venne istituita la tassa di concessione governativa di L. 82.— per ogni licenza di abbonamento alle radioaudizioni.

L'Intendenza di Finanza comunica:
Si richiama l'attenzione del ceto interessato sul Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944 n. 349, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Dicembre 1944 n. 90 ed entrato in vigore in questa Provincia il 25 Maggio c. a., con il quale vengono apportate sostanziali modifiche sul sistema di pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

In particolare, il detto provvedimento sopprime il sistema di pagamento in abbonamento a norma degli accordi sindacali, abrogando l'art. 16 della legge 19 Giugno 1940 n. 762 e prescrivendo che l'imposta generale sull'entrata derivante dalle vendite al minuto deve applicarsi sulle fatture di acquisto da parte del detagliante entro il termine di cinque giorni dal loro ricevimento e in base al prezzo globale fatturato.

E' fatta eccezione per alcune forme di attività (professionisti, commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, pubblici esercizi, prestazioni al dettaglio da parte di esercenti arti e mestieri accertati in R. M. per redditi di cat. R. esercenti trasporti con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ecc.), per le quali l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta mediante denunce delle entrate lorde conseguite nell'anno precedente e, successivamente, a fine d'anno, da presentarsi all'Ufficio del Registro competente.

Il pagamento dell'imposta per le

attività predette è disciplinato dal D. M. 18 Dicembre 1944 n. 61807, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 Gennaio 1944 n. 2.

Il termine per la presentazione delle denunce provvisorie viene stabilito, per questa provincia, al 31 Luglio 1945. La denuncia per il conguaglio dovrà essere presentata entro il mese di Febbraio del prossimo anno a termini dell'art. 83 del Regolamento 26 Gennaio 1940 n. 10.

L'aliquota normale dell'imposta generale sull'entrata è aumentata al 4% e, per i vini fini e comuni, all'8% del prezzo d'acquisto, e, per le merci di cui alla tabella B della legge 1 novembre 1940 n. 1608 (pelli e pellicerie, pietre preziose e articoli con metalli preziosi) nella misura del 4.80% ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1.20% già applicata sulle fatture.

L'imposta predetta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del Registro in base a denuncia contenente la descrizione sommaria delle merci e l'indicazione del prezzo da presentarsi entro il 31 Luglio 1945.

E' soppressa l'esenzione dell'imposta sull'entrata sui prodotti indicati nell'art. 1 del R. D. L. 19 Febbraio 1942 n. 53, e cioè: olio d'oliva, riso, paste alimentari, farina di granturco, grassi di maiale, formaggi, legumi secchi e patate.

Riteniamo utile per gli interessati pubblicare integralmente tanto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944, n. 349, quanto il D. M. 18 Dicembre 1944, n. 61807, cui si riferisce l'Intendenza di Finanza nelle sue note chiarificatrici.

Ecco il testo dei due decreti:

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944 N. 349

Determinazione delle aliquote d'imposta

Art. 1

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 7 della Legge 19 Giugno 1940 n. 762, è determinata nella misura del 4% della entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della Legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino degli art. 6 e 7 del R. D. L. 3 Giugno 1943, n. 452.

Art. 2

Le aliquote d'imposta stabilite dalla Legge 1 Novembre 1940, n. 160, per le merci indicate nella tabella A e B annesse alla Legge stessa, sono aumentate del 2% del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della detta Legge per le vendite delle merci di cui alla tabella, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del 12%.

Art. 3

L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quelle effettuate dai venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli art. 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del detagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro 5 giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo d'acquisto si intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nei casi previsti dagli art. 35 e 37 del regolamento approvato col R. D. 26 Gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente

primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se commercianti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopraindicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti della fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi in aggiunta alla imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 3, lett. b) della Legge 19 Giugno 1940, n. 762.

Art. 4

Per le entrate derivanti da commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8% del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giuste le norme dell'art. 14 della Legge 19 Giugno 1940 n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granturco, della segala, del risone, dell'orzo vestito destinato alla miscela con le farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4%, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'Ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti.

E' abrogato l'art. 1 del R. D. L. 19 Febbraio 1942, n. 53, convertito

nella Legge 26 Maggio 1942 n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6

L'imposta dovuta a norma del 1 comma dell'art. 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dal-

lo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole, dei sottoprodotti (crusconi, farinette e scarti di pulitura) e delle paste alimentari, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio di granturco, delle farine e dei sottoprodotti (farinette, germe, crusca e cruscone), compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granturco, le farine e dei sottoprodotti (crusconi e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio di granturco, delle farine e dei sottoprodotti (crusconi e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

(continua in seconda pagina)

La ripresa economica del paese

SE IL "PIANO TRANSIZIONE 1945", PREVEDE MOLTO LAVORO NON PRODUTTIVO, IL "1946", ASSICURERÀ LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA

Il problema della ricostruzione nazionale è essenziale; nello spirito della ricostruzione dovrebbero accordarsi tutte le tendenze politiche, nel lavoro costruttivo dovrebbe trovar pace vera tutta l'Italia. Ma ci sembra che qualche partito e buona parte della stampa non dedichino a questo problema tutto l'interessamento che esso merita.

Si parla negli ambienti industriali e finanziari, di un "piano di transizione 1945" e di un "piano 1946" ma di queste iniziative che dovrebbero stare alla base del riassetto economico del nostro paese se ne sa ben poco. La nostra attrezzatura industriale, per merito anche dei partigiani è rimasta pressoché intatta ed attende quindi ch'essa riprenda a funzionare in pieno se si vuole evitare che l'Italia rimanga soffocata sotto il cumulo delle macerie delle distruzioni causate dalla guerra.

Il "piano di transizione 1945" preparato dalla Commissione Centrale Economica è lo studio tecnico che progetta la prima fase dei lavori per la rinascita dell'industria ma alla base di questo studio vi sono due limitazioni o « strozzature » come si usa dire con termine molto efficace: pochissimo carbone e scarsissimi mezzi di trasporto. Per il trimestre in corso (giugno-luglio-agosto) avremo nella migliore delle ipotesi 140 mila tonnellate di carbone contro un reale fabbisogno di circa un milione e mezzo; quindi meno di un decimo. Nei quattro ultimi mesi dell'anno la situazione dovrebbe migliorare notevolmente, così che circa la metà della complessiva capacità produttiva italiana potrebbe venir messa in marcia, almeno per quel che riguarda la

disponibilità del carbone. La "strozzatura" dei trasporti è grave (e questo nessuno meglio di noi in Friuli lo sa): per questo scorcio di anno si prevede una efficienza di appena un terzo del sistema ferroviario-stradale.

Agli alleati sono state chieste molte materie prime per la nostra ripresa industriale e in quantitativi che sono in rapporto con la realtà imposta dalle due sopra menzionate limitazioni. Il "non lavoro produttivo" più che la disoccupazione sarà molto grave nell'anno in corso. Pochi prodotti finiti compariranno sul mercato (ed i nostri commercianti bisogna che pazientino) perché una parte delle materie prime importate servirà per la ricostruzione delle masse spesso imponenti formate i cibi di produzione e cioè del materiale di lavorazione vero e proprio.

Se il 1945 nulla potrà offrire ai nostri mercati l'anno prossimo dovrebbe vedere la vittoria di patrioti economisti di quegli organi cioè che hanno studiato il problema con coscienza e conoscenza fondandosi dell'appoggio dei cittadini probi e capaci il "piano 1946" è infatti il vero progetto per la ricostruzione industriale italiana e le previsioni che si possono fare esaminando questo studio sono, se non liete, favorevoli per ben sperare: ripresa dell'industria per circa il 75% in certi settori per tutta la capacità produttiva. Quindi grande contrazione del fenomeno della disoccupazione.

Ma i problemi economici inerenti alla ricostruzione debbono trovare la loro soluzione in armonia con gli interessi della collettività: ne deriva che si deve impedire all'industria di fabbricare in prevalenza con le materie prime che saranno costosissime, prodotti di lusso. Negozianti e commercianti in genere sanno benissimo che il pubblico domanda oggi le cose indispensabili, non quelle superflue. Non scarpe né abiti, quindi, che soddisfino soltanto le esigenze dell'eleganza e della moda non biciclette ed automobili di lusso, bensì scarpe ed abiti pratici, mattoni vergella e cemento per ricostruire carri ferroviari ed automezzi per riattivare al più presto la rete dei trasporti, officine e fabbriche, attrezzi di lavoro.

Vogliamo pure sperare che il piano di ricostruzione industriale sia veramente un piano che abbracci e leghi tutte le attività industriali, che per la quasi totalità sono interdipendenti ma, soprattutto, vogliamo sperare che un severo controllo nella distribuzione delle materie prime che ci verranno fornite dagli Alleati, impedisca alterazioni del prezzo che soltanto il Governo vorrà determinare eliminando così ogni manovra speculativa.

Mercator

Necessità di volgarizzare le leggi

Le difficoltà di divulgazione dei testi legislativi, tanto accresciute per le contingenze attuali consigliano di rendere note e di volgarizzare le norme di interesse collettivo emanate ed in vigore nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano.

Per l'applicazione territoriale nelle provincie sottoposte al Governo Militare Alleato, e quindi nella provincia di Udine, i provvedimenti decorrono dal giorno in cui i Prefetti ricevono, colla consueta ordinanza della Commissione Alleata, le copie della Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di provvedimenti che spesso radicalmente modificano ed innovano i sistemi precedenti, specie in materia tributaria, con abolizione di categorie soppressioni di alcune imposte, sgravi proporzionali delle classi meno abbienti (elevazione minimi imponibili), applicazione di nuove aliquote, modificazioni delle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra che contengono disposizioni formali, di adeguamento e di ritocchi al testo unico base 3 Giugno 1943 n. 398, alle quali disposizioni seguiranno gli altri preannunciati provvedimenti legislativi concernenti l'avocazione dei profitti e l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Vi sono altri provvedimenti interessanti la ricostruzione edilizia ed industriale che, indipendentemente dalle disposizioni generali emanate e da emanarsi in materia di danni di guerra, favoriscono la ricostruzione edilizia del paese colla concessione di contributi e di mutui ipotecari con contributo statale.

Altri provvedimenti dettano disposizioni per la disciplina del commercio, altri interessano la materia agraria.

Interessanti sono quelli delle so-

cietà che restano regolate dal vigente Codice.

Detti provvedimenti statuiscono opportune proroghe ai termini concessi alle società per uniformare gli atti costitutivi e gli statuti alle nuove disposizioni, nonché per conformare le società anonime con capitale inferiore a L. 500.000 ad uno degli altri tipi previsti dal codice (proroga al 30 Giugno dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra, oltreché facilitazioni fiscali anche per la fusione, concentrazione e trasformazione di società).

La volgarizzazione delle leggi, oltre a tutto, costituisce quel vero e proprio presupposto dell'esercizio dei diritti di libertà e critica.

Nell'applicazione dei nuovi provvedimenti, in relazione all'esplicazione delle attività, molto disagio e disorientamento si è avvertito, specie da parte dei commercianti, industriali e agricoltori.

I provvedimenti di per se stessi intricati, anche se semplificati dalla stessa legge non possono in questa sede trovare adeguata volgarizzazione.

Tale funzione anzi tale importantissimo compito, spetterà invece (soprattutto alle libere associazioni di categoria (commercianti, industriali, agricoltori ecc.) che dovranno funzionare come veri e propri organi propulsori, di cooperazione e di assistenza la loro direzione deve essere pertanto affidata a persone capaci, bene retribuite, sgombre da altre occupazioni e preoccupazioni.

Certo tali libere associazioni, così dirette, contribuiranno efficacemente alla risorgente attività della nostra Provincia.

Rag. Edoardo Cavicchi

Le disposizioni in vigore sul pagamento dell'imposta generale sull'entrata

Notiziario - SENTENZE

(continuazione della prima pagina)

f) per gli atti economici cui da luogo il commercio del riso e dei sottoprodotti (corpetto, mezzagrana, risina, granaverde, pula, farinaggio e gomma, esclusi la farina o polvere di riso e altri derivanti), compresa la vendita al minuto;

g) per gli atti economici cui da luogo il commercio del formaggio, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7

Il pagamento dell'imposta stabilita dal comma dell'art. 5 è effettuata dall'Ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei C/C postali nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. D. L. 3 Giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'Ente o ditta ammassatrice entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'Ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti di formaggio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della Legge 19 Giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni. L'ave per altro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, istituita con R. D. L. 3 Giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10

Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. D. L. 3 Giugno 1943, n. 452 il Ministro per le Finanze può disporre con propri Decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, dell'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di Pubblici Esercizi dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motocarri, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissione di borsa e cambio valute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutuali, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponenti.

E' abrogato l'art. 16 della Legge 19 Giugno 1940, n. 762.

Art. 11

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sull'entrata derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soia e girasole, cessano di aver effetto dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza ma con provvedimenti del Ministro delle Finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente Decreto.

Art. 12

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente Decreto, l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2.80% del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegata B alla Legge 11 Novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4.80% ad integrazione della addizionale straordinaria di guerra dell'1.20% corrisposta a norma dell'art. 3 del R. D. L. 3 Giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi o spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del Registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. L'Ufficio provvede all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte nei Decreti emanati dal Ministro per le Finanze a norma dell'art. 10 e quelle

previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una soprattassa pari alla imposta dovuta. La soprattassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una soprattassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente Decreto e dai Decreti emanati dal Ministro delle Finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla Legge 19 Giugno 1940, n. 762, e dal R. D. L. 3 Giugno 1943, n. 452.

Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1944

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di entrate.

Art. 1

Per il commercio dei prodotti ortofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, che provvedono esclusivamente e prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi di prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione e comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

g) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2

I prodotti ortofrutticoli e della pesca soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiore freschi;
frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deterioramento, in eteree salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera a): nella misura del 7%, mediante il pagamento al competente Ufficio del Registro, di canoni provvisori ragguagliati al congruo ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi art. 10 e 12;

2) per quelli indicati alla lettera b): nella misura dell'8% e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere c) e d): nella misura del 4% e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera f): nella misura del 4% all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati in base allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera g): nella misura del 4% e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto su apposito documento da emet-

tersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui da luogo il commercio dei prodotti ortofrutticoli e della pesca esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura del 4%.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti per i quali non è dovuta la imposta sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della Legge 19 giugno 1940 n. 762 e successive modificazioni.

Art. 5

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motocarri, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambio valute, l'imposta, nella normale misura del 4%, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del Registro di canoni provvisori soggetti a congruaggio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi art. 10 e 12.

Art. 6

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da biliardo, sale da gioco, ecc.);
birrerie, bottiglierie, gelaterie;
rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;
rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;
pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;
latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni o vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescolta di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;
sale da biliardo non annesse a caffè bar e simili;

stabilimenti balneari;
case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annesi a negozi per la vendita al minuto di generi vari e che abbiano annesi negozi del genere. Peraltro per le vendite al minuto effettuate in detti negozi l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del Regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti dalla legge per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercizio, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotto del 10%, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli art. 47 e 58 ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940 n. 762.

Art. 7

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi) qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano o a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulanti (lustrascarpe, orotini, ombrellai, calzolari, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulante, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate le norme di cui all'articolo 3 state debbono assolvere il tributo del decreto legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944, n. 348.

Art. 8

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta la modalità stabilita dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col Regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, sarti, fabbri, calzolari, stagnai, vetrai, maniscalchi, falegnami, orifici ed orologiai per i propri lavoratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie, meccanici e gestori di officine meccaniche, fotografi, pelliccioli e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura di cereali per conto di terzi frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi ecc, tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali vendite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944, n. 348.

Art. 9

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, osteriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Art. 10

Coloro che a norma dei precedenti art. 3, n. 1 e 5 sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a congruaggio in rapporto all'entrata lorda conse-

Frequenza militari alleati nei pubblici esercizi

Le Autorità competenti hanno stabilito che soltanto gli esercizi pubblici muniti dell'apposito cartello fornito dalle Autorità Alleate possono essere frequentati dai militari alleati ai quali verranno somministrare le consumazioni nelle ore consentite dalle vigenti disposizioni.

Turni di ferie estive nei negozi cittadini

La Associazione dei Commercianti comunica che l'Autorità competente ha dato il suo nulla osta per l'attuazione dei turni di ferie estive dei negozi della città di Udine esclusi gli alimentari ed i pubblici esercizi.

Pertanto le Ditte dovranno indirizzare all'Associazione regolare domanda onde ottenere la prescritta autorizzazione menzionata il periodo — che non potrà superare i giorni 15 — nel quale desiderano ottenere la chiusura.

Agli esercenti pubblici esercizi del capoluogo

Gli esercenti pubblici esercizi del capoluogo sono invitati a ritirare presso l'Associazione dei Commercianti, il buono di prelevamento di sciropo di amarena loro assegnato.

Il rag. E. Cavicchi

comunica di aver ripreso l'esercizio professionale nello studio di Sordenone - Corso Garibaldi 14 - (Salazzo Marchi) telef. 18

guita in dipendenza della loro attività, debbono presentare al competente Ufficio del Registro entro il mese di Febbraio (per Udine: 31 luglio 1945) dell'anno 1945, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1944.

Per gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno la dichiarazione di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del Registro in via provvisoria sulla base dell'entrata dichiarata salvo congruaggio a fine d'anno. Ai fini di tale congruaggio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1946, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1945.

Art. 11

Gli Uffici del Registro in base alla dichiarazione presentata a norma del precedente art. 10 determinano il canone provvisorio per l'anno 1945, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuare il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 12.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la detta dichiarazione, gli Uffici del Registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta, e lo notificano agli interessati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1945 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo l'Ufficio provvede al congruaggio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 12

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del Registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1945.

Peraltro quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1945.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al congruaggio del canone provvisorio deve essere effettuato entro il mese di marzo 1946.

Art. 13

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1945 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base alla dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1946.

Il Pretore di Udine

in data 22 maggio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Garbino Luigi fu Antonio e di Biaggio Maria di anni 41 nata e residente in Cargnacco di Pozzuolo del Friuli, imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 23-2-1945 in Lumignacco posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 400 di multa e L. 200 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 30 dicembre 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Di Luch Giovanni di Leonardo e Zuffolo Amalia di anni 32 nato e residente in Tavagnacco; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 30-12-1945 in Tavagnacco posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 400 di multa e L. 250 di ammenda e alle spese processuali e alla pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 22-5-1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Piani Elsa Maria di Antonio e Assunta Cignola di anni 40 nata e residente in Pozzuolo del Friuli; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 2-3-1945 in Pozzuolo del Friuli posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 300 di multa e L. 150 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 22 maggio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Menotti Renza fu Pietro e di Italia Padovano di anni 38 nata e residente in Pozzuolo del Friuli; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 2-3-1945 in Pozzuolo del Friuli posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato al 13 per cento circa.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 300 di multa e L. 200 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 7 aprile 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Colussi Elsa fu Santo e di Ceconi Adele di anni 32 nata e residente in Udine - Viale Palmanova, 25; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 14-12-1944 in Udine posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato al 25 per cento circa.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 600 di multa e L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Pubblicazione autorizzata dal P.W.B.

Plinio Palmano
Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo - Telef. 2-52

Lo Studio dei Commercialisti
Rag. MAURIZIO SCOCCIMARRO e Dott. OVIEDO MARZONA
sito in Udine Via Vittorio Veneto, 21 - tel. 36, comunica che a seguito del rientro in Sede del Rag. M. Scoccimarro, ha ripreso la sua normale attività.